

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 16 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO, altresì, l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il "Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

VISTO altresì l'articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", ed in particolare l'articolo 41, comma 10, che attribuisce a decreti del Ministro da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori";

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n. 71, relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica;

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 4 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n. 108, relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 5 gennaio 2011, reg. n. 1, fg. n. 36, con il quale si è proceduto alla riallocazione delle funzioni del soppresso Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", ed in particolare l'art. 23-quinquies che dispone tra l'altro, al comma 1, lettere a) e b) la riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale non inferiore al 20% e non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al personale non dirigenziale, nonché il comma 5 che fissa i principi relativi alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO, altresì, l'art. 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che prevede che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, di cui al comma 10 dello stesso articolo ed all'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2012, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n. 67 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135";

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, ed in particolare l’art. 16, comma 4 che prevede tra l’altro che “al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ed in particolare l’art. 21 che ha disposto, tra l’altro, la soppressione della Scuola superiore dell’economia e delle finanze;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente regolamento

TITOLO I **ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO**

Capo I **STRUTTURA DEL MINISTERO**

Sezione I **Dipartimenti del Ministero**

Articolo 1 *Dipartimenti del Ministero*

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito denominato “Ministero”, esercita le funzioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito denominato “decreto legislativo n. 300 del 1999”. Il Ministero è articolato nei seguenti dipartimenti:

- a) Dipartimento del tesoro;
- b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
- c) Dipartimento delle finanze;
- d) Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ciascun dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell’articolo 17,

comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 573. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nonché quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione e alla struttura di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione.

3. Opera nell'ambito del Ministero l'Organismo indipendente di valutazione con la relativa struttura di supporto collocata presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Articolo 2

Capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 165 del 2001", dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministro".

3. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative.

Capo II

ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Sezione I

Dipartimento del tesoro

Articolo 3

Competenze del Dipartimento del tesoro

1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) copertura del fabbisogno finanziario, anche sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;

c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio e rapporti con le competenti Autorità indipendenti; analisi del rischio, elaborazione delle politiche e definizione della regolamentazione (e degli strumenti attuativi) in ambito internazionale, comunitario e nazionale, al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario da parte della criminalità e per tutelarne e promuoverne l'integrità e la sicurezza; monetazione e carte valori e stampati ad uso ufficiale per la pubblica amministrazione;

e) interventi finanziari del tesoro nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e di sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici; garanzie pubbliche;

f) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;

g) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; pianificazione, controllo, monitoraggio e vigilanza dell'attività rientrante nelle attribuzioni dell'Agenzia del Demanio;

h) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali, ivi incluse quelle di natura informatica, in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, sistemi informativi, ivi inclusi i sistemi infrastrutturali, le reti e i sistemi di produttività individuale, acquisti e logistica, di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

i) definizione degli obiettivi di sviluppo dei sistemi applicativi dipartimentali e dei relativi fabbisogni; definizione dei requisiti funzionali e tecnici relativi agli obiettivi di sviluppo; pianificazione e attuazione dei progetti di sviluppo dei sistemi applicativi dipartimentali e degli interventi di manutenzione evolutiva; definizione dei livelli di servizio dei progetti di sviluppo e della qualità delle funzionalità sviluppate, monitoraggio dei livelli di servizio delle applicazioni dipartimentali. Comunicazione istituzionale e relazioni esterne in coerenza con le linee generali elaborate dal Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».

3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione I - analisi economico-finanziaria;

b) Direzione II - debito pubblico;

c) Direzione III - rapporti finanziari internazionali;

d) Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali;

e) Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;

f) Direzione VI - operazioni finanziarie analisi di conformità con la normativa UE;

g) Direzione VII - finanza e privatizzazioni;

h) Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico.

4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto nel comma 1, lettere a) e c), nonché per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.

5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo è assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro per il coordinamento delle attività degli uffici di staff e di progetti trasversali.

6. Alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento dell'ufficio del Direttore generale del tesoro, controllo di gestione dipartimentale, sviluppo e monitoraggio dei sistemi applicativi del Dipartimento, coordinamento dell'attività amministrativa, comunicazione istituzionale e relazioni esterne in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera h).

Articolo 4

Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro

1. La Direzione I - analisi economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria; gestione dei rapporti con le altre Amministrazioni interessate nella predisposizione tecnica dei documenti nelle materie di competenza;

b) predisposizione del quadro macroeconomico dell'economia italiana ai fini della redazione dei documenti programmatici e a supporto delle decisioni del Ministro e del Direttore Generale del Tesoro; monitoraggio della congiuntura e delle previsioni, elaborazione di note congiunturali;

c) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali, nonché sviluppo e gestione della modellistica ai fini di previsione e di valutazione delle policy;

d) analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed economica con particolare riferimento alle elaborazioni relative alla determinazione dei saldi strutturali, alla compatibilità con le regole fiscali stabilite a livello nazionale ed europeo e all'analisi di sostenibilità del debito;

e) analisi dei processi di riforma e delle dinamiche del mercato del lavoro, valutazione di equità ed efficienza (impatto distributivo) di riforme fiscali e assistenziali;

f) analisi normativa e economica in materia d'energia, cambiamenti climatici e mercati dell'ambiente e partecipazione ai relativi Gruppi di Lavoro;

g) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali (FMI, OCSE); partecipazione a comitati istituiti presso le organizzazioni UE e internazionali, ivi inclusi il CPE dell'Unione europea e i suoi Gruppi di lavoro e il CPE, il WP1, STEP e l'esame dell'Italia dell'OCSE (EDRC);

h) stime d'impatto e monitoraggio delle riforme del Governo e preparazione di documenti informativi di diffusione pubblica e parlamentare; consulenze e pareri su materie di competenza della Direzione nell'elaborazione di normativa nazionale ed europea.

2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;

b) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e del conto «Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, rispettivamente artt. 44 e seguenti e art. 5, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico;

c) analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari;

d) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali, con o senza garanzie dello Stato;

e) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;

f) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.

3. La Direzione III - rapporti finanziari internazionali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) affari economici e finanziari europei e internazionali;

b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;

c) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi inclusi il G7, il G8, il G20;

d) rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, le Banche e i Fondi di sviluppo, il GEF, la BEI;

e) partecipazione a comitati costituiti presso le organizzazioni internazionali, ivi inclusi il CEF, l'Ecofin, l'Eurogruppo, il WP3;

f) partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario;

g) interventi riguardanti il sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione e i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo.

4. La Direzione IV - sistema bancario e finanziario-affari legali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attività finanziaria delle imprese di assicurazione;

b) rapporti con le autorità indipendenti e di vigilanza;

c) vigilanza sulle fondazioni bancarie e sulle altre fondazioni vigilate dal Ministero;

d) vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, sulla Banca d'Italia;

e) consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato, i processi di dismissione e la disciplina dei mercati;

f) regolamentazione e politiche del settore finanziario nell'ambito dei servizi finanziari al dettaglio, ivi incluse le misure relative ad educazione e inclusione finanziaria;

g) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

5. La Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi e valutazione del rischio e delle vulnerabilità del sistema finanziario ed elaborazione delle politiche di prevenzione di fenomeni criminali quali: riciclaggio del denaro, usura, corruzione, falsificazione dell'euro, finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, utilizzo illegale del contante e dei mezzi di pagamento e frodi correlate; furto di identità;

b) monitoraggio sull'attuazione della normativa di competenza, ivi comprese le attività sanzionatorie e il relativo contenzioso; indennizzi residui per i beni perduti all'estero;

c) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria;

d) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza;

e) cooperazione con la Guardia di finanza nelle materie di competenza.

6. La Direzione VI - operazioni finanziarie analisi di conformità con la normativa UE - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

- a) interventi finanziari del tesoro nei diversi settori dell'economia e delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici;
- b) garanzie pubbliche;
- c) concorrenza e aiuti di Stato, analisi di conformità dei provvedimenti di competenza con la normativa UE, precontenzioso e contenzioso UE;
- d) concessioni, convenzioni e contratti di servizio; analisi, per quanto di competenza, della disciplina e dei profili di regolazione economica e tariffaria in materia di infrastrutture e dei contratti di servizio dello Stato;
- e) interventi, per quanto di competenza, in materia di calamità naturali;
- f) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
- g) rapporti con le istituzioni dell'UE e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

7. La Direzione VII - finanza e privatizzazioni - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;
- b) esercizio dei diritti dell'azionista;
- c) gestione dei processi di societizzazione, privatizzazione e dismissione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria;
- d) regolamentazione dei settori in cui operano le società partecipate in relazione all'impatto su queste ultime.

8. La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

- a) definizione di politiche di razionalizzazione e valorizzazione dell'attivo pubblico con esclusione delle partecipazioni azionarie dello stato; individuazione e analisi di strumenti normativi aventi ad oggetto procedure di gestione, valorizzazione e cessione dell'attivo patrimoniale pubblico, incluso quello degli enti pubblici diversi dallo stato;
- b) coordinamento con le amministrazioni cui è affidata la gestione diretta di componenti dell'attivo dello stato con particolare riferimento a beni immobili e concessioni;
- c) gestione delle attività connesse e strumentali a operazioni di valorizzazione e dismissione di beni immobili - ivi comprese operazioni di cartolarizzazione o di costituzione di fondi di investimento - promosse o realizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso le attività della società di cui all'art. 33 del decreto legge n. 98/2011;
- d) rilevazione e monitoraggio delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'elaborazione del rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a prezzi di mercato;
- e) predisposizione delle convenzioni con l'Agenzia del Demanio, attuazione e gestione delle stesse; verifica dei risultati di gestione di detta Agenzia rispetto agli obiettivi negoziati nelle convenzioni, secondo le modalità ivi stabilite, ed elaborazione dei dati e delle informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico;
- f) monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni all'Agenzia del Demanio ed elaborazione di elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico da parte del Ministro; attività istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti dell'Agenzia del demanio indicati nell'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300 del 1999; coordinamento delle attività e dei rapporti con l'Agenzia del Demanio; proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con riferimento alle competenze dell’Agenzia del demanio; analisi per la quantificazione del fabbisogno economico finanziario dell’Agenzia del Demanio in sede di previsione del bilancio dello Stato; gestione dei capitoli di bilancio necessari al fabbisogno di quest’ultima Agenzia;

g) gestione delle attività connesse all’esercizio delle funzioni in materia di demanio pubblico;

h) monetazione e relativi rapporti con Banca d’Italia, Commissione europea e Banca centrale europea; convenzioni monetarie con lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino;

i) attribuzioni previste dalla legge in ordine all’attività dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ivi inclusa la vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dello stesso Istituto.

Articolo 5

Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al Direttore generale del tesoro, con il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento.

2. Il Consiglio è composto da dieci membri scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell’attività istituzionale del dipartimento. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi sono fissati con decreto del Ministro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi.

3. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti si avvale delle strutture specificatamente individuate dal Direttore generale del tesoro.

4. Il Consiglio è articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. Il collegio tecnico-scientifico è composto di cinque membri ed ha funzioni di consulenza nell’ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti è composto di cinque membri e svolge attività di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del Direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l’amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.

5. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresì, specifici compiti affidatigli dal Direttore generale del tesoro, nell’ambito delle competenze istituzionali.

Sezione II

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Articolo 6

Competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, di seguito denominato “decreto-legge n. 194 del 2002”, i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, nonché alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione trimestrale di cassa; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;

b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonché predisposizione del budget e del consuntivo economico;

c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici. Analisi studio e ricerca economica sugli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;

d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;

e) rapporti con gli organismi e le istituzioni internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'ISTAT per i raccordi tra la contabilità finanziaria e la contabilità economica prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale;

f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica e implementazione delle relative banche dati; definizione degli obiettivi di sviluppo dei sistemi applicativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e dei relativi fabbisogni; definizione dei requisiti funzionali e tecnici relativi agli obiettivi di sviluppo dei sistemi applicativi; pianificazione e attuazione dei progetti di sviluppo dei sistemi applicativi dipartimentali e degli interventi di manutenzione evolutiva; definizione dei livelli di servizio dei progetti di sviluppo e della qualità delle funzionalità sviluppate, monitoraggio dei livelli di servizio delle applicazioni dipartimentali;

g) attività di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche;

h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilità economica, anche analitica, e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicità ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni pubbliche;

i) monitoraggio delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE nonché relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attività preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;

l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilità nonché in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h);

m) partecipazione al processo di formazione ed esecuzione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio e valutazione dei flussi finanziari Italia-Unione europea; analisi di conformità dei sistemi nazionali di audit relativi agli interventi cofinanziati dall'Unione europea;

gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;

n) definizione delle modalità e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilità economica, e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;

o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali, ivi incluse quelle di natura informatica, in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, sistemi informativi, ivi inclusi i sistemi infrastrutturali, le reti e i sistemi di produttività individuale acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali.

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».

3. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato si articola in:

- a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;
- b) Uffici centrali del bilancio;
- c) Ragionerie territoriali dello Stato.

4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:

- a) Ispettorato generale di finanza;
- b) Ispettorato generale del bilancio;
- c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;
- d) Ispettorato generale per gli affari economici;
- e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;
- f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;
- g) Ispettorato generale per la spesa sociale;
- h) Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilità di Stato;
- i) Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica;
- l) Ispettorato generale per i controlli ispettivi;
- m) Servizio studi dipartimentale.

5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento otto posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale per il coordinamento delle attività del suo ufficio.

6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attività amministrativa, attività tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo.

Articolo 7

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

- a) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività del sistema delle Ragionerie;
- b) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;
- c) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti, società ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- d) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, società ed organismi pubblici, nonché altri incarichi autorizzati;
- e) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;
- f) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;
- g) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;
- h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi pubblici;
- i) vigilanza sull'attività di liquidazione degli enti e cura delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti soppressi;
- l) istruttoria e predisposizione, d'intesa con il Dipartimento del tesoro, degli atti relativi all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade.

2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

- a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni, nonché del budget economico;
- b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonché del rendiconto generale dello Stato e del consuntivo economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate;
- c) elaborazione e coordinamento degli schemi di legge di stabilità, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica;
- d) coordinamento, nell'ambito dell'attività prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruità e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione della clausola di salvaguardia; analisi e proposte sulle iniziative di riforma del bilancio statale e delle relative procedure;
- e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali;
- f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; analisi e valutazione della spesa statale; coordinamento delle attività istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;

g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilità economica e patrimoniale; attuazione degli strumenti per il controllo dell'economicità e dell'efficienza in particolare mediante analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi delle funzioni, dei servizi e delle attività delle medesime amministrazioni pubbliche; contabilità e bilancio ambientale;

h) coordinamento degli schemi di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni in missioni e programmi, ai fini dell'armonizzazione contabile.

3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;

b) attività di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e per la verifica della compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;

c) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale di quelli relativi al reclutamento nonché al trasferimento di personale in attuazione dei processi di mobilità.

4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) attività normativa, di consulenza, di coordinamento e relativo monitoraggio in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia, anche correlati a calamità naturali, e di politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; analisi e verifica – per quanto di competenza del Dipartimento – dei profili afferenti la regolazione economica e tariffaria per i servizi di pubblica utilità nel settore autostradale, aeroportuale, ferroviario e trasporto pubblico locale e contratti di servizio e di programma dello Stato;

b) consulenza e coordinamento - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attività pre-deliberativa del CIPE e connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza del Dipartimento alle relative riunioni;

c) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie ed extracomunitarie nelle materie di competenza;

d) valutazione della fattibilità ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;

e) rapporti, per quanto di competenza del Dipartimento, con gli organismi internazionali diversi dall'Unione europea, ai fini della partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari e conseguenti attività;

f) attività di raccordo con le altre strutture di livello dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell'attività prelegislativa di competenza del Dipartimento.

5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato;

- b) monitoraggio del patto di stabilità interno e dei flussi di bilancio e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni;
- c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
- d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica;
- e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;
- f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa;
- g) attività di supporto alla verifica della legittimità costituzionale delle leggi regionali;
- h) attività normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-città;
- i) attività di supporto all'attuazione del federalismo.

6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

- a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;
- b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;
- c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;
- d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;
- e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;
- f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea.

7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;
- b) attività normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonché supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali;
- c) attività di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed in materia di assistenza sociale;
- d) vigilanza sulle attività degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni;
- e) attività concernente il progetto tessera sanitaria e verifica degli andamenti della spesa farmaceutica.

8. L'Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilità di Stato si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

- a) strategia, sviluppo, manutenzione evolutiva e monitoraggio delle applicazioni del Dipartimento;

b) gestione informatica dei dati sulle spese e sui flussi di entrata relativi al bilancio dello Stato; realizzazione di sistemi per le amministrazioni finalizzati all'integrazione dei relativi bilanci con il Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, nonché di sistemi informativi direzionali a supporto del Dipartimento, delle amministrazioni e del Parlamento;

c) programmazione dei progetti di sviluppo applicativo e degli interventi di manutenzione evolutiva, necessarie all'attuazione dei progetti stessi;

d) implementazione delle banche dati dipartimentali ed in particolare della banca dati istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196..

9. L'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge compiti di finanza pubblica, di indirizzo e coordinamento normativo in materia di sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche; l'Ispettorato svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) iniziative per l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; coordinamento nell'elaborazione, manutenzione e aggiornamento del piano dei conti e delle regole dei predetti sistemi;

b) previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore pubblico e statale; previsione e monitoraggio dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, e dei relativi sottosettori; attività di analisi economica e di monitoraggio iterativo della coerenza tra quadro macroeconomico e quadro di finanza pubblica, nonché raffronto tra le previsioni interne e le valutazioni previsive di altre istituzioni nazionali ed internazionali;

c) attività di valutazione della coerenza delle iniziative di carattere legislativo, normativo ed amministrativo con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici; valutazione, anche normativa, delle operazioni immobiliari dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica;

d) coordinamento, d'intesa con il Servizio studi dipartimentale, dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, anche al fine dell'elaborazione e dello sviluppo di nuovi modelli econometrici e di modelli disaggregati in materia di finanza pubblica; gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche;

e) coordinamento nella predisposizione dei documenti di previsioni e consuntivi sulla finanza pubblica previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica e dalla normativa comunitaria, nonché del Programma nazionale di riforma;

f) previsione e monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa che hanno impatto sul conto disponibilità; per quanto di competenza del Dipartimento, gestione della liquidità del Tesoro anche in coerenza con le indicazioni della Banca centrale europea; gestione delle problematiche inerenti la tesoreria dello Stato per gli aspetti di competenza dell'Ispettorato;

g) coordinamento per le materie di competenza delle attività inerenti i rapporti con ISTAT ed EUROSTAT, con altri organismi europei ed internazionali. Coordinamento dell'attività relativa alle notifiche all'U.E. e all'EUROSTAT ai sensi della procedura dei disavanzi eccessivi, nonché di quella connessa alle visite metodologiche e di quella relativa agli incontri con altri organismi internazionali.

10. L'Ispettorato generale per i controlli ispettivi si articola in Uffici dirigenziali non generali e posizioni dirigenziali destinati allo svolgimento di servizi ispettivi, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero;

- b) ispezioni da effettuarsi sulle materie di competenza del Dipartimento del Tesoro. Le verifiche di cui al periodo precedente sono effettuate previa intesa con lo stesso Dipartimento del Tesoro;
- c) verifiche sul sistema delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi comprese le attività ad esse trasferite ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010 e dell'articolo 7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010, sullo scarto di atti d'archivio nonché per le verifiche eventualmente delegate da altre strutture del Ministero.
- d) ogni altra verifica e ispezione attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dalle norme vigenti o richieste da autorità amministrative e giudiziarie.

11. Il Servizio studi dipartimentale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attività di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attività di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) studio, ricerca, analisi e statistiche sull'economia italiana e internazionale;
- b) ricerca, analisi metodologica e statistiche in materia di finanza pubblica e di impatto delle politiche pubbliche;
- c) collaborazione alla predisposizione di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;
- d) collaborazione con l'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica allo sviluppo dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonché all'elaborazione e allo sviluppo di nuovi modelli econometrici;
- e) studi volti alla predisposizione di banche dati e di modelli disaggregati in materia di finanza pubblica;
- f) studio e analisi su regole, procedure e istituzioni sulle quali si fondano le politiche di bilancio dell'Unione europea, nonché studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei singoli paesi dell'UE;
- g) in collaborazione con l'Ispettorato Generale del bilancio studio e analisi sulle procedure, metodologie e tecniche di rilevazione e di consolidamento dei costi dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche, nonché sull'identificazione di indicatori di economicità, efficacia ed efficienza;
- h) analisi dell'economia e della finanza pubblica su base regionale;
- i) monitoraggio relativo al pagamento dei debiti pregressi delle Amministrazioni pubbliche;
- j) attività divulgativa e relazioni esterne.

Articolo 8

Sistema delle ragionerie

1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato è costituito da:

- a) Uffici centrali del bilancio;
- b) Ragionerie territoriali dello Stato.

Articolo 9

Uffici centrali di bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
- b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
- c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
- d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
- e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
- f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
- g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
- h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
- i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
- l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
- m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
- n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
- o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali, che si articola in uffici dirigenziali non generali

2. Le modalità organizzative interne degli Uffici centrali del bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda più Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria.

3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni:

- a) concorrono alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri con gli altri uffici del Dipartimento, intervenendo nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni a livello di unità previsionale o di singolo capitolo e curano la compilazione del rendiconto di ciascun Ministero;
- b) esercitano, anche a campione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilità dei dirigenti competenti;
- c) effettuano, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresì, il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;
- d) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attività finanziaria, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

e) ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica per centri di costo ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini dell'armonizzazione dei flussi informativi. Effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonché delle attività svolte. Effettuano inoltre il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni loro attribuite dal decreto-legge n. 194 del 2002 in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

g) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio;

h) svolgono le attività delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento;

i) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato per centro di responsabilità ed alla tenuta del conto del patrimonio;

l) provvedono alla valutazione della congruenza delle clausole di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Incarichi specifici previsti dall'ordinamento

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede, altresì, al coordinamento e all'indirizzo dell'attività di controllo e monitoraggio svolta dai dirigenti utilizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero.

Sezione III

Dipartimento delle finanze

Articolo 11

Competenze del Dipartimento delle finanze

1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:

a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali; gestisce i rapporti con il Servizio Statistico nazionale nelle materie di competenza del Dipartimento;

b) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate tributarie erariali e territoriali;

c) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme in materia di legislazione tributaria, in ambito nazionale e comunitario, in relazione alle quali svolge attività di monitoraggio, analisi e studio finalizzata all'elaborazione normativa; valutazione dell'impatto amministrativo della

normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie, ad eccezione dell'Agenzia del Demanio;

d) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalità;

e) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell'applicazione delle norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equità, semplicità e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;

f) verifica della congruità degli adempimenti fiscali dei contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione e modalità di assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione nonché di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;

g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali per le materie di competenza del dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico;

h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, ad eccezione dell'Agenzia del Demanio; svolge attività propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni ad eccezione dell'Agenzia del Demanio; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarietà del sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalità e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; coordina e valuta le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti svolte dalle agenzie, proponendo strategie per il miglioramento dei servizi erogati.

i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma restando l'attività del Ministro di valutazione e controllo strategico nonché di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni, ad eccezione dell'Agenzia del Demanio, individuando le cause degli scostamenti, effettua il monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attività istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'Agenzia del Demanio; svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti delle società partecipate; svolge attività di supporto al Ministro in ordine alla relazione annuale prevista dall'art. 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000 n. 212;

l) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attività del Ministro di alta vigilanza, le modalità di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, ad eccezione dell'Agenzia del Demanio, e degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalità di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;

m) comunicazione istituzionale della fiscalità, in relazione alla quale: svolge le attività di promozione della conoscenza del sistema fiscale, curando la comunicazione relativa all'entrate tributarie e alla normativa fiscale in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale;

n) assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento del sistema informativo della fiscalità; definizione di criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalità; definizione degli obiettivi di sviluppo dei sistemi applicativi dipartimentali e dei relativi fabbisogni; definizione dei requisiti funzionali e tecnici relativi agli obiettivi di sviluppo; pianificazione e attuazione dei progetti di sviluppo dei sistemi applicativi dipartimentali e degli interventi di manutenzione evolutiva; definizione dei livelli di

servizio dei progetti di sviluppo e della qualità delle funzionalità sviluppate, monitoraggio dei livelli di servizio delle applicazioni dipartimentali;

o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme in materia di contenzioso tributario; rilevazioni ed analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di contenzioso tributario;

p) definizione delle esigenze del dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali, ivi incluse quelle di natura informatica, in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, sistemi informativi, ivi inclusi i sistemi infrastrutturali, le reti e i sistemi di produttività individuale, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali.

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del Direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento dell'attività amministrativa; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.

3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione per il coordinamento e il monitoraggio delle politiche tributarie;
- b) Direzione studi e valutazioni economico-fiscali;
- c) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
- d) Direzione per il governo delle agenzie fiscali e i rapporti con gli altri enti della fiscalità;
- e) Direzione relazioni internazionali;
- f) Direzione sistema informativo della fiscalità;
- g) Direzione della giustizia tributaria.

4. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e il coordinamento dell'attività svolta dai militari della Guardia di Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.

Articolo 12

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze

1. La Direzione per il coordinamento e il monitoraggio delle politiche tributarie si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni del Dipartimento, oltre a quelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera m), le seguenti funzioni:

- a) attività di analisi economica a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della politica tributaria;

- b) assicura il coordinamento e il monitoraggio di progetti afferenti la competenza di più Direzioni generali del Dipartimento delle Finanze e cura il raccordo tecnico-operativo con le stesse;
- c) funzioni di supporto al Direttore generale delle Finanze per l'attività istituzionale esterna in materia di entrate e politiche tributarie;
- d) attività di supporto al Direttore generale delle Finanze in relazione all'attività prelegislativa e al monitoraggio dell'attuazione delle misure di politica tributaria;
- e) cura - in collaborazione con le Direzioni competenti del Dipartimento delle Finanze e in raccordo con il Portavoce e l'Ufficio stampa del Ministro e la Direzione della comunicazione istituzionale - le attività di comunicazione per quanto di competenza del Dipartimento.

2. La Direzione studi e valutazioni economico-fiscali si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 11, lettere a), b) e m). A tali fini, la direzione:

- a) attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economiche-fiscali;
- b) predispone indagini, studi economici e simulazioni di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali;
- c) fornisce al direttore generale delle finanze i dati sull'andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari per le previsioni di gettito;
- d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
- e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;
- f) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate tributarie;
- g) predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti in materia tributaria;
- h) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alle entrate tributarie.

3. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c), d), e), f) e m). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la direzione:

- a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, analisi e studi in materia tributaria per la elaborazione della normativa in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
- b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie;
- c) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme e per la loro interpretazione;
- d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;
- e) collabora all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura consulenza giuridica, inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo contenzioso, a tutti gli uffici del Dipartimento.

4. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia tributaria; a tali fini, la Direzione:

- a) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale;

- b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalità statale e quelli preposti alla fiscalità locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia;
- c) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti locali;
- d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per l'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali;
- e) effettua il monitoraggio previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali;
- f) cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- g) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di qualità dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali.
- h) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
- i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscali.

5. La Direzione per il governo delle agenzie fiscali e i rapporti con gli altri enti della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h), i) e l) ad eccezione dell'Agenzia del Demanio:

- a) svolge attività di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti con i contribuenti, sentito il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per gli aspetti di competenza, nonché attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie;
- b) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico, ad eccezione dell'Agenzia del Demanio;
- c) assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico;
- d) assicura il supporto al capo del Dipartimento ai fini del coordinamento delle attività e dei rapporti con le agenzie e tra di esse;
- e) svolge le attività istruttorie e di supporto al Ministro relativamente agli atti delle agenzie indicati nell'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300 del 1999;
- f) svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti delle società partecipate dal Dipartimento;
- g) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico finanziario delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalità in sede di previsione del bilancio dello Stato, ad eccezione dell'Agenzia del Demanio; fornisce elementi per l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalità; gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno;
- h) formula proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- i) assicura lo svolgimento delle funzioni di Vigilanza di cui al comma 1, lettera l), dell'art. 11 del presente Decreto;
- l) predispone la relazione annuale sull'attività del Garante del contribuente di cui all'art. 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

m) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6. La Direzione relazioni internazionali si articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi, nonché il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalità e il collegamento con le analoghe attività svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione:

a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;

b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali;

c) partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria;

d) cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, nonché della Guardia di finanza, la negoziazione e le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attività ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno, con la Guardia di finanza, la partecipazione dell'amministrazione finanziaria, per quanto attiene la materia fiscale, nelle sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;

e) assume le iniziative necessarie all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;

f) favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalità e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie;

g) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;

h) gestisce l'osservatorio delle politiche fiscali degli altri Paesi.

7. La Direzione sistema informativo della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione con le altre Direzioni del dipartimento, operando in stretta collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarietà del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i) e n). A tali fini, la Direzione:

a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalità;

b) assicura il coordinamento e la compatibilità delle scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia assunta;

c) definisce gli obiettivi di sviluppo dei sistemi applicativi dipartimentali e dei relativi fabbisogni; definisce i requisiti funzionali e tecnici relativi agli obiettivi di sviluppo; pianifica e

attua i progetti di sviluppo dei sistemi applicativi dipartimentali e gli interventi di manutenzione evolutiva; definisce i livelli di servizio dei progetti di sviluppo e della qualità delle funzionalità sviluppate, effettua il monitoraggio dei livelli di servizio delle applicazioni dipartimentali;

d) definisce le norme organizzative necessarie per l'integrazione e l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità, nonché per l'interoperabilità con il sistema fiscale allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) gestisce le relazioni con gli enti esterni, necessarie a garantire l'unitarietà del sistema informativo della fiscalità; assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della sicurezza delle informazioni e della riservatezza dei dati personali;

f) sviluppa, altresì, i siti internet dipartimentali anche valutando, d'intesa con le Direzioni Generali del Dipartimento, l'applicabilità dei requisiti funzionali e tecnici di realizzazione delle procedure informatiche e delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica;

g) svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti della Sogei s.p.a..

8. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o), le seguenti funzioni:

a) provvede alla gestione automatizzata dell'attività amministrativa degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e del processo tributario; definisce i requisiti delle banche dati relative al contenzioso tributario;

b) provvede alla rilevazione statistica sull'andamento dei processi nonché sul valore economico delle controversie avviate e definite; effettua il monitoraggio sull'andamento delle spese di giustizia riferite al contenzioso tributario e le previsioni del gettito;

c) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonché i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle Commissioni Tributarie;

d) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione delle norme in materia contenzioso tributario e delle relative spese di giustizia e per la loro interpretazione;

e) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi al personale giudicante;

f) svolge attività di vigilanza e di ispezione sugli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie;

g) provvede all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del contribuente;

h) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza, compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.89, per quanto riguarda il processo tributario, nonché del contenzioso tributario instaurato in relazione al contributo unificato nel processo tributario.

Sezione IV

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi

Articolo 13

Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, svolge attività di supporto per il Ministero, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione con l'Autorità politica, ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni e l'elaborazione ed

il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Il dipartimento è competente nelle materie di seguito indicate:

a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle attività e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica; rapporti con il Servizio statistico nazionale;

b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane; gestione delle attività e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;

c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;

d) pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisizione e gestione delle infrastrutture tecnologiche e di rete, sia locale che geografica, del Ministero; definizione, in coerenza con le evoluzioni dei sistemi applicativi dipartimentali, del fabbisogno infrastrutturale, di sistemi centrali di elaborazione, di piattaforme software e di apparati di rete e di sicurezza; gestione e sviluppo, in coerenza con i fabbisogni espressi dai Dipartimenti, di sistemi di produttività individuale e di eventuali altri servizi informatici comuni e generalizzati; sviluppo e manutenzione evolutiva degli applicativi dipartimentali; gestione del patrimonio applicativo del Ministero, garantendone la continuità operativa, la sicurezza, la disponibilità e gli standard di prestazione, secondo i livelli di servizio definiti dai singoli dipartimenti o da altri soggetti individuati nel modello relazionale di alla lett. e) del presente articolo; definizione delle politiche e degli standard di sicurezza informatica del Ministero;

e) stipula, unitariamente per il Ministero, ivi incluso tutti gli enti appartenenti al Sistema informativo della fiscalità, di uno o più accordi con Sogei S.p.A., in cui, sulla base del modello relazionale previamente definito, sono disciplinati i servizi erogati e fissati i relativi prezzi, le regole e i meccanismi di monitoraggio, fermi restando i rapporti con la Sogei S.p.A., da parte degli altri Dipartimenti, in materia di sviluppo dei sistemi informativi, secondo quanto definito nel presente regolamento; cura dei rapporti amministrativi con la società di cui al periodo precedente; rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale; supporto per la stipula di eventuali accordi attuativi degli accordi principali;

f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: svolge nei confronti dell'utenza le attività di promozione della conoscenza dell'attività del Ministero, anche coordinando le funzioni di informazione e assistenza agli utenti; adempimenti connessi alla legge 7 giugno 2000, n. 150; coordinamento di eventi e manifestazioni;

g) contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono.

2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualità dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo del personale del Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e l'integrazione dei sistemi informativi.

3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

- b) Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;
- c) Direzione del personale;
- d) Direzione della comunicazione istituzionale;
- e) Direzione dei servizi del Tesoro.

4. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo è assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il coordinamento delle attività degli uffici di cui al comma 5.

5. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento e segreteria del Capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, analisi dei processi, comunicazione in raccordo con la Direzione di cui al comma 3 lett. d), controllo di gestione, monitoraggio dei progetti strategici e trasversali.

6. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di pertinenza dipartimentale, nonché per il supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.

7. Opera presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi la struttura di supporto all'Organismo indipendente di valutazione.

Articolo 14

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

1. La Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero, ivi comprese le Commissioni tributarie e gli uffici di diretta collaborazione con l'Autorità politica: acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici; sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni, gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico; gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni del Dipartimento, servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi; gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; cura dei rapporti amministrativi con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti; coordinamento dell'attività relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della società dedicata, procedure di gara anche per altri dipartimenti, laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento; razionalizzazione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali; contenzioso nelle materie di competenza; rapporti con l'Agenzia del demanio.

2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni: pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisizione e gestione delle infrastrutture tecnologiche e di rete, sia locale che geografica, del Ministero; definizione, in coerenza con le evoluzioni dei sistemi applicativi dipartimentali, del fabbisogno di natura infrastrutturale, di sistemi di elaborazione centrale, di piattaforme software di base, di apparati di rete e di sicurezza, nonché impianti strumentali per il corretto funzionamento dei centri elaborazione dati del Ministero; gestione e sviluppo, in coerenza con i fabbisogni espressi dai Dipartimenti, di sistemi di produttività individuale e di eventuali altri servizi informatici comuni e generalizzati; sviluppo e manutenzione evolutiva degli applicativi dipartimentali, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali; gestione del patrimonio applicativo del Ministero, garantendone la continuità operativa, la sicurezza, la disponibilità e gli standard di prestazione, secondo i livelli di servizio definiti dai singoli dipartimenti o da altri soggetti individuati nel modello relazionale di all'art. 13, comma 1, lett. e); definizione delle politiche e degli standard di sicurezza informatica del ministero; erogazione di servizi per la gestione delle risorse umane alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti, mediante l'utilizzo di specifici sistemi informativi Dipartimentali, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato; ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche; attività istruttoria per la stipula, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità, di uno o più accordi con Sogei S.p.A., in cui, sulla base del modello relazionale previamente definito, sono disciplinati i servizi erogati e fissati i relativi prezzi, le regole e i meccanismi di monitoraggio, fermi restando i rapporti operativi con la Sogei S.p.A., da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo dei sistemi informativi, secondo quanto definito nel presente regolamento; cura dei rapporti amministrativi con la società di cui al periodo precedente; rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale; partecipazione ai tavoli di lavoro in materia di sicurezza cibernetica presso organismi istituzionali nazionali e internazionali; gestione coordinata dei progetti e dei servizi relativi ai sistemi informativi del Ministero ed ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento ivi inclusi quelli relativi al sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma razionalizzazione acquisti.

3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero, incluso il personale amministrativo delle Commissioni Tributarie ed il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione con l'Autorità politica: elaborazione e definizione delle politiche del personale; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione del personale nonché organizzazione delle competenze; relazioni sindacali; mobilità del personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico; contratti di lavoro del personale anche dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di Amministrazione; attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza.

4. La Direzione della comunicazione istituzionale svolge le seguenti funzioni: definizione, programmazione, sviluppo e gestione delle attività di comunicazione del Ministero in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai

sensi dell'art.11 della legge n. 150/2000; coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; promozione di campagne informative di pubblico interesse; coordinamento di eventi e manifestazioni; sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero; gestione della biblioteca storica; gestione del Centro ricerche e documentazione economica e finanziaria (Ce.r.d.e.f.) e della Biblioteca "Ezio Vanoni" in raccordo con gli altri Dipartimenti per quanto di rispettiva competenza; gestione del Portale web del Ministero; sviluppo e gestione della Intranet interdipartimentale; gestione delle attività di relazione con il pubblico; monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; studi e analisi di dati ed informazioni sulle attività di *customer satisfaction*; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale con riferimento all'area ex Tesoro.

5. La Direzione dei servizi del tesoro svolge le seguenti funzioni: segreteria del Comitato per la verifica delle cause di servizio; servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie; adempimenti connessi all'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 ed all'art. 1, commi 1224 e 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per quanto di competenza del Ministero; riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario; risarcimenti per casi di responsabilità civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi; adempimenti connessi al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed all'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile dei servizi già di pertinenza della Cassa depositi e prestiti; contenzioso nelle materie di competenza; ulteriori attività su delega di altri dipartimenti.

Capo III

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 15

Uffici di supporto alla giustizia tributaria

1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie regionali e provinciali, sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e il relativo personale dipende unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dal Dipartimento delle Finanze.

Articolo 16

Ragionerie territoriali dello Stato

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

2. Le ragionerie territoriali dello Stato svolgono, su base regionale o infraregionale, le funzioni attribuite al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dal presente regolamento nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

3. Le ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale.

Articolo 17

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali

1. Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è definita l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23-quinquies, comma 5, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 35.

2. Il decreto di cui al comma 1 è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento dell'efficacia nell'espletamento delle attività di controllo e di monitoraggio della spesa da realizzarsi anche attraverso un riparto delle competenze orientato alla concentrazione presso alcune Ragionerie Territoriali dello Stato di funzioni che non richiedono il massimo decentramento amministrativo, in termini di diffusione del controllo territoriale e di necessità di rapporto diretto con l'utenza, con conseguente dimensionamento delle risorse umane e strumentali in modo da costituire una rete territoriale composta da Ragionerie territoriali di maggiori dimensioni, nei capoluoghi di regione, caratterizzate da una più ampia estensione delle competenze, e Ragionerie territoriali locali, di minori dimensioni, caratterizzate da un maggiore grado di specializzazione e dal mantenimento del necessario rapporto diretto con l'utenza;
- b) potenziamento del ruolo delle Ragionerie territoriali dello Stato quali organismi di controllo in materia di analisi e valutazione della spesa pubblica, conferendo preminenza a tale ruolo rispetto alle altre attribuzioni e sviluppando nuove tecniche e modalità di controllo, in particolare, nell'ambito dell'utilizzo dei fondi europei;
- c) raggiungimento di una maggiore efficienza allocativa e di una ulteriore razionalizzazione degli spazi utilizzati, con la realizzazione di conseguenti risparmi di spesa, anche mediante la condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali, e in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione finanziaria, nell'ottica della creazione di poli logistici territoriali unitari.

Capo IV

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Articolo 18

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito OIV, opera nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e svolge in piena autonomia le attività previste dalla

vigente normativa e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico amministrativo.

2. L'OIV è costituito con decreto del Ministro in forma monocratica ovvero collegiale. In quest'ultimo caso esso si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti dell'OIV sono nominati dal Ministro, con proprio decreto per un triennio, rinnovabile una sola volta, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti l'OIV si avvale della struttura tecnica presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ed il personale assegnato è gestito nell'ambito dei capitoli di bilancio utilizzati per il personale del Ministero.

TITOLO II

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

Articolo 19

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione e il Comitato di cui all'articolo 21 esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo con l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi prestano collaborazione al Ministro con riguardo alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, e, in particolare, riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi dei costi e dei benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Gli Uffici di diretta collaborazione sono:

- a) l'Ufficio di Gabinetto
- b) la Segreteria del Ministro;
- c) l'Ufficio del coordinamento legislativo;
- d) la Segreteria tecnica del Ministro;
- e) l'Ufficio stampa;
- f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato e dei Sottosegretari di Stato cui sia stato attribuito il titolo di Viceministro.

3. Il Capo di Gabinetto coordina, anche tramite l'ufficio di livello dirigenziale non generale di supporto e segreteria, gli Uffici di diretta collaborazione che costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità ed uno o più centri di costo. Assicura, altresì, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero ed assolve ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge.

4. Il Capo di Gabinetto, per le funzioni di coordinamento e per il raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi può avvalersi degli Uffici di cui al comma 7 del presente articolo.

5. La segreteria del Ministro e la segreteria tecnica del Ministro, operano alle dirette dipendenze del Ministro, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

6. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, fatto salvo quanto previsto al comma 3, operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari che, per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, si avvalgono dell'Ufficio di cui al successivo comma 7 e dell'Ufficio del coordinamento legislativo.

7. Le funzioni di supporto in materia di logistica, acquisti, informatica nonché di gestione del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione sono svolte dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi in raccordo con l'ufficio di livello dirigenziale non generale di cui al periodo che segue. Nell'ambito del contingente di cui all'art. 22, comma 2, può essere individuato un ufficio di livello dirigenziale non generale di raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

8. Il Ministro con proprio decreto, su proposta del Capo di Gabinetto, individua gli uffici di diretta collaborazione presso i quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.

Articolo 20

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto e può essere articolato in aree di attività, ferme restando le specifiche competenze delle sezioni cui è articolato l'Ufficio del coordinamento legislativo di cui al comma 4. In fase di prima applicazione del presente regolamento le predette aree ed i rispettivi compiti sono così individuati:

- rapporti con il Dipartimento del tesoro - cura le attività nelle materie di competenza del Dipartimento del tesoro;
- rapporti con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - cura le attività nelle materie di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- rapporti con il Dipartimento delle finanze - cura le attività nelle materie di competenza del Dipartimento delle finanze;
- rapporti con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - cura le attività nelle materie di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi in tema di personale, relazioni sindacali, logistica e informatica per il Ministero;
- rapporti con le Agenzie fiscali - cura le attività nelle materie di competenza delle Agenzie fiscali e degli enti della fiscalità;
- Cipe e Conferenze - cura l'istruttoria delle attività preordinate al Cipe, i rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, Stato-Città e la Conferenza Unificata;
- rapporti con altri Ministeri - cura l'istruttoria per gli atti da adottarsi di concerto o d'intesa con altri Ministeri;
- società partecipate - cura le attività in materia di società partecipate, diritti dell'azionista e società in house;
- variazioni di bilancio, riassegnazioni, proposte di assestamento;
- task force per il monitoraggio dell'attuazione dell'attività legislativa e del programma di Governo.

Il Capo di Gabinetto, con proprio provvedimento, può modificare il numero e le attribuzioni delle aree di attività senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

2. Il Capo di Gabinetto, nelle attività relative alle aree individuate ai sensi del comma 1, può avvalersi di Consiglieri giuridici, economici o parlamentari, individuati tra appartenenti alle magistrature nonché all'Avvocatura dello Stato, professori universitari, dipendenti da Organi costituzionali o da altre Amministrazioni in regime di diritto pubblico, posti in posizione di fuori

ruolo, comando, aspettativa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti nonché di esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, nell'ambito dei contingenti di cui al successivo art. 22 comma 1, secondo periodo, e di dirigenti di seconda fascia nell'ambito del contingente di cui all'art. 22, comma 2, del presente decreto. Il coordinamento di una o più delle aree di attività indicate può essere affidato dal Capo di Gabinetto ai Vice Capi di Gabinetto ovvero ai soggetti di cui al periodo che precede.

3. Il capo della segreteria del Ministro è responsabile dell'Ufficio di segreteria del Ministro e provvede al coordinamento degli impegni per gli interventi istituzionali del Ministro. Può altresì essere nominato un segretario particolare.

4. L'ufficio del coordinamento legislativo è articolato in due sezioni, strutturate in distinte aree organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze». La prima sezione è competente a trattare le questioni riferibili alle aree di attività indicate, rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; la seconda sezione è competente a trattare le questioni riferibili all'area di attività indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. L'ufficio del coordinamento legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi e la regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e per i Sottosegretari.

5. La segreteria tecnica del Ministro assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico, in campo economico, per l'elaborazione, l'impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore, con riguardo alla individuazione degli interventi di finanza pubblica necessari ai fini della loro attuazione e per le conseguenti determinazioni, di competenza dell'organo politico, circa il reperimento e l'utilizzazione di risorse finanziarie.

6. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; segue l'informazione italiana ed estera; promuove e gestisce, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Il Ministro, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 7 della citata legge n. 150 del 2000, può nominare un portavoce che sovrintende all'attività dell'Ufficio stampa e coordina, sotto il profilo dell'indirizzo politico, l'attività di comunicazione dell'intero Ministero.

7. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.

Articolo 21

Comitato per il raccordo tra i Dipartimenti del Ministero, le Agenzie fiscali e gli Enti della fiscalità

1. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro opera, senza oneri aggiuntivi, il Comitato per il coordinamento della finanza pubblica e della fiscalità. Il Comitato provvede a coordinare e definire questioni comuni a più Dipartimenti di natura non gestionale. Il Comitato ha, altresì, il compito di formulare al Ministro proposte ed indirizzi nelle materie di competenza ed è presieduto dal Capo di Gabinetto. E' composto dal Direttore generale del tesoro, dal Ragioniere generale dello Stato, dal Direttore generale delle finanze e da esperti individuati nell'ambito dei Consiglieri di cui all'articolo all'art. 22, comma 1 e all'art. 23, comma 7 del presente regolamento. Sulla base dell'ordine del giorno del Comitato, la composizione è integrata dal Comandante generale della Guardia di Finanza, dai Direttori delle Agenzie fiscali, dal Capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo, dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, dal responsabile di Sogei s.p.a. e degli altri Enti della fiscalità. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno dei dirigenti indicati all'art. 22, comma 2.

Articolo 22

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 19, comma 2, lettera f), è stabilito complessivamente in 180 unità. Entro tale contingente complessivo, oltre al personale che è collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, nonché, nel limite massimo del venti per cento, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici requisiti culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro pubblico e privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a venticinque, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi concernenti l'ufficio di supporto e segreteria del Capo di Gabinetto e l'ufficio per il raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi rientrano nell'ambito delle posizioni dirigenziali indicate nel presente comma.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, dai capi delle due sezioni del predetto ufficio, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal Portavoce del Ministro, ove nominato, dal capo dell'Ufficio stampa e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

Articolo 23

Requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Nel rispetto dei limiti di copertura finanziaria del presente regolamento, possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o più Vice Capi di Gabinetto, scelti anche tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero; uno dei Vice Capi di Gabinetto può essere scelto tra ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
3. Può, altresì, essere nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico, scelto fra i funzionari della carriera diplomatica.
4. Il Capo dell'ufficio del coordinamento legislativo ed i capi delle due sezioni del predetto ufficio sono nominati fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero tra gli avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e docenti universitari in materie giuridiche, ovvero tra dirigenti del Ministero.
5. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.
6. Il Capo della segreteria, il responsabile della segreteria tecnica, il Portavoce ed il segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie ed i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, inoltre, è scelto fra persone in possesso, in campo economico-finanziario, di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, alle esperienze professionali maturate.
7. Possono, altresì, essere nominati dal Ministro non più di otto Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
8. I Capi degli uffici di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, sono nominati dal Ministro. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché del responsabile della segreteria tecnica del Ministro, è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
9. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 19, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Articolo 24

Trattamento economico

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di determinazione dei trattamenti economici nonché il rispetto dei limiti retributivi derivanti dall'applicazione dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, dell'articolo 1, commi 471 e s.s., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché dell'articolo 13, comma 1, del

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il trattamento economico è così determinato:

a) al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

b) Al Capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo, ai Capi delle due sezioni dell'Ufficio del coordinamento legislativo ai vice Capi di Gabinetto, al Capo della segreteria del Ministro, al responsabile della segreteria tecnica del Ministro e al Portavoce del Ministro, ove nominato, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

c) Al segretario particolare del Ministro, ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento.

d) Ai Consiglieri di cui all'articolo 23, comma 7, al Consigliere diplomatico ed all'Aiutante di campo spetta una indennità, stabilita con decreto del Ministro, di importo non superiore al trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti di livello non generale in servizio presso il Ministero.

e) Al Capo dell'Ufficio Stampa, iscritto nell'apposito albo, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Ai Capi degli uffici di cui al comma che precede, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti rispettivamente indicati nei medesimi commi.

3. Ai dirigenti della seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, e

comunque non superiore alla retribuzione di risultato massima corrisposta ai dirigenti di seconda fascia del Ministero all'esito delle procedure di valutazione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale di cui all'art. 22, comma 1, con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è determinato dal Ministro. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti.

5. Al personale non dirigente di cui all'art. 22, comma 1 e a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 19, comma 2, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 19, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto richiamato dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli stessi, il Ministro, ove ne ravvisi la compatibilità, può, altresì, assegnare o consentire lo svolgimento di funzioni anche gestionali di altri uffici affidati alla loro responsabilità.

7. In ogni caso, per lo svolgimento degli incarichi di cui al comma 1, il trattamento economico non può superare il venticinque per cento della retribuzione in godimento presso l'Istituzione pubblica di provenienza. Il suddetto trattamento non può comunque essere corrisposto allorché sia superato il limite di cui all'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Articolo 25

Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e dei Sottosegretari di Stato cui sia stato attribuito il titolo di Viceministro sono nominati dai Sottosegretari interessati.

2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei Sottosegretari di Stato cui sia stato attribuito il titolo di Viceministro, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 22, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, in considerazione delle deleghe ad essi attribuite, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 26

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 19, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e dei Sottosegretari di Stato cui sia stato attribuito il titolo di Viceministro, per l'acquisto di beni e di servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, è curata dalle strutture del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi in raccordo con l'ufficio dirigenziale non generale di cui all'art. 19, comma 7, ove individuato.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvedono i competenti dipartimenti del Ministero in numero non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 22, comma 1. Le Agenzie fiscali concorrono a garantire, nell'ambito del medesimo contingente di cui al periodo precedente, le funzioni di supporto individuando nelle Convenzioni di cui all'art. 59 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni le risorse umane, anche dirigenziali, finanziarie e strumentali necessarie. La Guardia di finanza concorre a garantire, nell'ambito del medesimo contingente di cui al primo periodo del presente comma, le funzioni di supporto con oneri a proprio carico, anche per il trattamento accessorio, relativamente al proprio personale.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Articolo 27 *Dotazioni organiche*

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 23-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo ovvero dalla cessazione del periodo di esonero dal servizio degli attuali titolari.

Capo III

NORME COMUNI, TRANSITORIE, FINALI E DI ABROGAZIONE

Articolo 28 *Disposizioni transitorie*

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano gli incarichi dirigenziali generali relativi a strutture le cui competenze siano state sostanzialmente modificate nonché, con riferimento agli Uffici di diretta collaborazione, gli incarichi, anche non dirigenziali, relativi a funzioni e competenze sostanzialmente modificate anche per effetto del trasferimento ad altre strutture del Ministero.

Articolo 29

Norme finali ed abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n. 67 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.
2. In considerazione della riduzione del contingente di personale presso gli Uffici di diretta collaborazione rispetto alla previgente organizzazione, è resa permanente per il Ministero dell'economia e delle finanze la riduzione di spesa prevista dall'art. 16, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89. Tale riduzione concorre a quelle eventualmente derivanti dalla revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione ai sensi del citato art. 16, comma 6.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

Tabella organici dirigenziali

Dirigenti di prima fascia	
Dipartimento del tesoro	10
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	33
Dipartimento delle finanze	8
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi	7
Totale	58

Dirigenti di seconda fascia	573*
------------------------------------	-------------

* Non sono compresi gli 8 posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (di cui 7 presso i collegi sindacali degli enti previdenziali ed 1 presso l'AGEA).